



Mobilità 2018-2019

Schede sintetiche
A cura di Antonietta Toraldo

FASE UNICA DEI MOVIMENTI

- ▶ La mobilità 2018–2019 opera in un'unica fase per ciascun ordine e grado di scuola.
- ▶ Il movimento provinciale precede quello interprovinciale . Le domande all'interno della provincia sono soddisfatte prima di quelle da fuori provincia, anche se si possiede un punteggio inferiore rispetto a chi fa domanda da fuori provincia.
- ▶ La fase **comunale non esiste più**.
- ▶ La mobilità territoriale precede quella professionale.

Nessun vincolo triennale

- ▶ **Tutti i docenti titolari di scuola e di ambito, anche se assunti nel 2017-2018 possono partecipare ai movimenti sia all'interno della provincia di titolarità che per altre province senza alcun vincolo.**
- ▶ **Non si applica alla mobilità 2018/2019 l'obbligo a permanere tre anni nella scuola richiesta volontariamente così come previsto dall'ipotesi di CCNL/2018. La materia è rinviata al prossimo CCNI mobilità.**

Preferenze

- ◉ Le preferenze esprimibili possono essere **max 15**.
- ◉ Si possono esprimere fino a un **max di 5 preferenze** su singola **scuola** e le rimanenti possono essere di **ambito territoriale o provincia**. Le preferenze di scuola e di ambito sono preferenze puntuali, l'unica preferenza sintetica è quella del tipo provincia. La domanda è valida anche se contiene solo preferenze di scuola e se non si è soddisfatti si resta nella scuola di attuale titolarità.
- ◉ Le preferenze possono essere anche relative a scuole dell'ambito di appartenenza.
 - ▶ Nella medesima domanda si possono esprimere preferenze per la provincia di appartenenza , ma anche per altre province. (In pratica è possibile esprimere anche 15 preferenze per 15 province diverse). Ciò che conta è l'ordine delle preferenze espresso.
- ◉ **I titolari di ambito con incarico triennale non possono chiedere l'istituzione scolastica alla quale sono stati assegnati tra le 5 preferenze esprimibili del tipo scuola.**

Mobilità interprovinciale e professionale

- ▶ I posti residuati al termine della mobilità provinciale vengono suddivisi nel modo seguente:
- ▶ 60% immissioni in ruolo
- ▶ 30% mobilità interprovinciale
- ▶ 10% mobilità professionale
- ▶ I posti che si dovessero liberare per mobilità *in uscita* saranno disponibili per incrementare ulteriormente la mobilità *in entrata* nel rispetto delle rispettive quote.

Ex CTP, corsi serali, sedi carcerarie e ospedaliere

- ▶ Non si possono esprimere preferenze per i CPIA ma solo quelle per gli ex CTP che hanno ancora un codice meccanografico autonomo. Si possono anche esprimere preferenze puntuali per i corsi serali, per le sedi carcerarie/ospedaliere, per i licei europei. In caso di preferenza di ambito o provincia si potrà accedere a tali posti (e si è obbligati nella fase di assegnazione dall'ambito a scuola se non ci sono altri posti) solo se richiesto nella specifica casella del modulo domanda.

Sedi carcerarie

- ▶ **I docenti in organico nella scuola primaria utilizzati nelle sedi carcerarie da almeno due anni possono acquisire la titolarità su queste sedi, se vacanti e disponibili, effettuando una domanda volontaria cartacea prima delle operazioni di mobilità.**

Docenti soprannumerari

- ▶ I docenti soprannumerari possono spostarsi all'interno della provincia di titolarità utilizzando le preferenze puntuali di scuola sia nel movimento a domanda che in quello d'ufficio.
- ▶ Possono produrre **domanda condizionata** sia i titolari di scuola che i titolari di ambito con incarico triennale.
Nei movimenti d'ufficio possono essere collocati:
 - ▶ In una scuola dell'ambito di titolarità;
 - ▶ In una scuola in un ambito viciniore in base alla tabella di prossimità;
 - ▶ In soprannumero nell'ambito che contiene la scuola di precedente titolarità o incarico.

Docenti di sostegno scuola secondaria di 2° grado

- ▶ Con l'istituzione dell'**area unica di sostegno** nelle secondarie di 2° grado, gli organici risultano indistinti, pertanto per l'individuazione del perdente posto si formulerà un'unica graduatoria interna di istituto a prescindere dall'ambito disciplinare di provenienza.

Docenti in esubero

- ▶ I docenti in esubero titolari in provincia se non sono soddisfatti nei movimenti a domanda vengono trasferiti d'ufficio in una scuola della provincia dopo i movimenti provinciali. Pertanto la titolarità potrà essere su ambito **solo se esplicitamente richiesto nel trasferimento a domanda**. Nel caso in cui nella provincia non ci sia posto in alcuna scuola allora, rimarrà la situazione di esubero su un ambito della provincia.
- ▶ I docenti ancora privi di titolarità collocati in esubero nazionale per il 2017/2018 nella provincia di immissione in ruolo, **dovranno produrre domanda** di mobilità.
- ▶ In caso di non accoglimento delle preferenze espresse, saranno assegnati d'ufficio in un ambito su tutto il territorio nazionale a partire dalla prima preferenza espressa. Se il docente decidesse di non presentare la domanda, il sistema lo assegnerà d'ufficio, a punteggio zero, partendo dall'attuale provincia di assegnazione.

Precedenze (art. 13)

- ▶ È stata **invertita la precedenza V con la IV.**
- ▶ In pratica chi assiste il figlio o il coniuge o il genitore (solo nei movimenti provinciali) viene prima di chi intende rientrare nel comune di precedente titolarità.
- ▶ Restano invariate le altre precedenze.
- ▶ I docenti che ottengono la titolarità di ambito a seguito di precedenza vengono assegnati d'ufficio nella prima scuola disponibile del comune in cui si applica la precedenza tenuto conto dell'ordine dei trasferimenti.

Unioni civili

- ▶ Sia nelle precedenze, che nel punteggio per le esigenze di famiglia, la parola “coniuge” conterrà il riferimento alle **unioni civili** (con conseguente equiparazione sia del diritto a precedenza che per il punteggio).

Licei Musicali

- ▶ I docenti già utilizzati che effettuano la mobilità professionale 2018/2019 verso gli insegnamenti specifici dei licei musicali, invieranno la **domanda in formato cartaceo** all'Ufficio scolastico provinciale di destinazione, entro i termini stabiliti dall'O.M.
- ▶ Vista la proroga del CCNI 2017/2018 e considerato quanto disposto per la mobilità straordinaria verso i Licei Musicali, i docenti assunti il 1 settembre 2017 **non potranno presentare domanda di trasferimento né provinciale, né interprovinciale**. Il provvedimento riguarda anche i docenti provenienti dalle graduatorie del concorso.

Tabelle di valutazione

Ricordiamo le modifiche apportate dallo scorso anno alle tabelle di valutazione.

Nella mobilità a domanda

- ▶ Pre-ruolo nello stesso ordine e grado (**6 punti per anno**);
- ▶ Pre-ruolo/ruolo in ordine e grado diverso (**6 punti per anno**);
- ▶ Eliminato il punto relativo ai comandi di cui all'art. 5 della legge 603/66.

Nella mobilità d'ufficio e nelle graduatorie interne d'istituto

- ▶ Eliminato il punto relativo ai comandi di cui all'art. 5 della legge 603/66 per i punti restanti **non c'è alcun cambiamento tutto rimane invariato.**

Organico unico dell'autonomia

- ▶ Organico dell'autonomia per l'intera istituzione scolastica e per tutti gli indirizzi.
- ▶ **Codice unico** per ogni autonomia scolastica . L'unica eccezione i CTP (dello stesso CPIA), i corsi serali e le sedi carcerarie/ospedaliere che mantengono ancora distinto l'organico per singole sedi.
- ▶ **Le cattedre orarie esterne** possono essere costituite nello stesso ambito e, dal 2018/2019, **anche tra ambiti diversi** con il criterio della viciniorità. L'assegnazione su tali cattedre a seguito di domanda volontaria, avverrà solo se il docente ne avrà fatta **esplicita richiesta nella casella del modulo-domanda**.
- ▶ Contrattazione integrativa d'istituto per l'assegnazione del personale in plessi ubicati in comune diverso da quello della sede di organico.

Personale educativo

- ▶ Da quest'anno presentano **domanda on line** tramite il sistema Polis.

Nella **mobilità a domanda**

- ▶ equiparato al ruolo il punteggio del servizio pre-ruolo e di ruolo come docente

Nella **mobilità d'ufficio**

- ▶ Non c'è alcun cambiamento tutto resta invariato

Preferenze esprimibili:

- ▶ **fino a 9 province** oltre a quella di titolarità
- ▶ Per presentare domanda di passaggio di ruolo nella scuola di infanzia e primaria, occorre essere in possesso della **laurea in scienze della formazione primaria**, oppure dei titoli di studio conseguiti al termine dei corsi dell'istituto magistrale entro il 2001/2002 con valore di abilitazione all'insegnamento.

Personale Ata

- ▶ Confermate le regole del CCNI dell'anno precedente
 - Mobilità a domanda:
- ▶ il pre-ruolo è equiparato al ruolo nella stessa area (**2 punti per ogni mese**).
 - Mobilità d'ufficio:
- ▶ Non c'è alcun cambiamento tutto resta invariato.

Individuazione per competenze (chiamata diretta)

- ▶ I docenti titolari di ambito territoriale saranno assegnati alle scuole dai Dirigenti scolastici in base alle modalità e alle procedure definite nell'accordo stipulato lo scorso anno .